

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

**DECRETO n. 71 del 29.06.2012**

**Oggetto: misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR 2011/2012.  
Proroga dei contratti a tempo determinato.**

**Premesso**

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 e del 3 marzo 2011 si è proceduto rispettivamente a rinnovare la nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad Acta ed a nominare due Sub-Commissari che affianchino il primo nell'attuazione del Piano di rientro del disavanzo del S.S.R.;
- che con i detti provvedimenti il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, tenendo conto delle prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- che tra gli interventi è stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over, alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;
- che la legge finanziaria statale per l'anno 2010, nella parte dedicata al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei bilanci delle Regioni e ai Piani di rientro (commi da 75 a 91), ha statuito che per le Regioni che risultano in squilibrio economico è previsto un aggravamento delle misure già previste dalla legge 311/2004, (vale a dire l'innalzamento automatico delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF nella misura massima prevista dalla legislazione vigente), in quanto si aggiunge al quadro sanzionatorio il blocco automatico del turn over del personale del SSN sino al 31 dicembre del secondo anno successivo e il divieto di



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

effettuare spese non obbligatorie, con conseguente nullità degli atti emanati e dei contratti stipulati in violazione del suddetto divieto;

- che, in ragione di tanto, con il decreto n. 56 del 30.9.2010, e con i successivi decreti n. 62 del 22.10.2010 e n. 49 del 30.6.2011 è stato disposto il divieto automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo indeterminato fino al 31.12.2012;
- che in ragione del perdurare del blocco del turn-over appare inevitabile consentire la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza al 30.06.2012 che siano necessari per garantire i livelli essenziali di assistenza almeno per un semestre, e quindi fino al 31.12.2012, anche in esecuzione dell'accordo stipulato in data 29 dicembre 2010 ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001, di cui al decreto commissariale di presa d'atto n. 76 del 30.12.2010;

#### **Dato atto**

- che con decreto commissariale n. 76/2010 si è preso atto dell'Accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2010 tra gli Enti del SSR della Campania e le OO.SS. per la definizione delle procedure finalizzate alla valorizzazione delle esperienze lavorative e professionali svolte nelle aziende sanitarie campane e per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 del D.Lgs. 368/2001;

#### **Considerato**

- che risulta imminente la scadenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di operatori del SSR sia dell'area della dirigenza che del comparto;

#### **Preso atto**

- che in data 25 giugno 2012 tra i Direttori Generali delle aziende sanitarie ed i rappresentanti sindacali regionali è stato siglato un accordo, in prosecuzione dei precedenti sottoscritti il 29.12.2010, il 28.6.2011 e il 15.12.2011, per la definizione delle procedure finalizzate alla valorizzazione delle esperienze professionali svolte nelle aziende sanitarie campane con i quali, per le motivazioni negli stessi esplicitate, le parti hanno concordato una proroga al 31.12.2012 dei contratti in scadenza al 30.06.2012, termine ulteriormente prorogabile per un periodo non superiore ai 12 mesi, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2011;

#### **Rilevato**

- che in ordine ai decreti di presa d'atto dei precedenti accordi i Ministeri competenti hanno formulato osservazioni che riguardano principalmente la mancata osservanza del disposto di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, il quale prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009,

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

e il rischio che la violazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 368/2001 in materia di durata dei contratti a tempo determinato possa determinare gli effetti giuridici, amministrativi e sanzionatori previsti nella citata disciplina;

### **Chiarito**

- quanto segue rispetto alle suindicate osservazioni:

le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2000 costituiscono, anche per espresso riconoscimento del medesimo disposto normativo, per le Regioni principio di indirizzo, del quale la Regione Campania, come già rilevato nel Programma Operativo 2011/2012, ha preso atto e si è impegnata ad attivare misure conseguenti, comunque nel rispetto della salvaguardia dei LEA; tali misure hanno portato risultati apprezzabili nella prospettiva della riduzione complessiva della spesa del personale del SSR, rilevando, da fonte tabella 2, una riduzione di personale a tempo determinato da 1329 unità (consuntivo 2009) a 771 unità (consuntivo 2011); va aggiunto che il medesimo d.lgs. 368/2001 prevede al comma 4 bis dell'art. 5 la possibilità di derogare per una volta al divieto del superamento del triennio per la durata dei contratti a tempo determinato, e tale disposizione è stata utilizzata con le procedure ivi previste; infine viene ancora una volta segnalato che i contratti a tempo determinato che possono usufruire della proroga afferiscono a funzioni imprescindibili per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

### **Visti**

- i programmi operativi 2012 e segnatamente il programma operativo n. 2 "razionalizzazione gestione del personale";
- l'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra l'altro espresso con parere n. 0054723 del 21.12.2009, da cui si rileva che la proroga del contratto a tempo determinato non comporta novazione del rapporto e, pertanto, non costituisce turn over;

### **Valutato**

- di dover prendere atto dell'accordo del 25 giugno 2012 attesa la sussistenza delle motivazioni di tutela della salute nello stesso espresse, in quanto indirizzate a scongiurare la non assicurazione dei livelli essenziali di assistenza e di compromettere il diritto alla salute costituzionalmente garantito;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

## **DECRETA**

- 1- Di prendere atto dell'accordo siglato in data 25 giugno 2012 tra gli enti del SSR e le OO.SS. per la definizione delle procedure finalizzate alla valorizzazione delle esperienze professionali svolte nelle aziende sanitarie campane con il quale le parti hanno concordato una proroga al



*Regione Campania*  
*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

31.12.2012 dei contratti a tempo determinato in scadenza al 30.06.2012, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2- Di precisare che la presa d'atto è conseguente alla necessità di evitare l'interruzione di pubblico servizio e quindi dell'assistenza, atteso che in caso di cessazione dei rapporti tale conseguenza è inevitabile;
- 3- Di precisare, altresì, che lo stato dei fatti che ha determinato il perdurare delle proroghe è causato dal prolungato e non più sostenibile blocco del turn over;
- 4- Di riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito della valutazione dei Ministeri del presente provvedimento;
- 5- Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. "Piano Sanitario Regionale", "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale", ed al "Settore Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC, alle AA.SS.LL., AA.OO. , AA.OO.UU..

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro

***Si esprime parere favorevole***

Il Sub Commissario  
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore dell'A.G.C. 20  
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del Settore Ruolo Personale SSR  
Avv. Antonio Postiglione

**INTESA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 29.12.2010 PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI NEGLI ENTI SANITARI DELLA REGIONE CAMPANIA E PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 4 BIS, DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 368/2001**

Sono parti del presente accordo le organizzazioni sindacali regionali del settore sanità e le Aziende, Enti ed Istituti pubblici del SSR (ASL, AORN, AOU, IRCCS di diritto pubblico), di seguito definiti "Aziende"

In attuazione e conferma dell'Accordo del 29 dicembre 2010 stipulato tra le predette OO.SS. e le Aziende, e dei successivi Accordi del 30 giugno 2011 e del 15.12.2011, sulle medesime tematiche e tra gli stessi soggetti, è stato previsto di costituire un tavolo tecnico finalizzato a ricercare un'intesa su misure da adottare per il graduale superamento del precariato determinatosi nell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai profili legati all'assistenza e comunque direttamente correlati ai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Pur dandosi atto della riduzione del personale dipendente in servizio a tempo determinato, a tutt'oggi non è stato possibile, a seguito delle difficoltà indotte dal Piano di Rientro della Regione Campania, concretizzare il processo di progressiva riduzione del lavoro precario attraverso il passaggio, con le modalità previste dall'ordinamento vigente, da rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Le parti avevano concordato sulla necessità di mantenere attivo il tavolo permanente con la Regione, di elaborazione e proposta, con l'obiettivo di un definitivo accordo finalizzato ad assicurare il percorso per il graduale superamento del precariato. Le parti chiedono che tale accordo sia perfezionato entro il 30.09.2012.

Le parti considerano a tal fine:

- 1- che negli ultimi cinque anni il personale in servizio nelle Aziende del SSR si è ridotta di oltre 7000 unità a causa del blocco totale o parziale del turn over;
- 2 – che è ormai reale e concreta la conseguenza della non assicurazione dei LEA, con relativa compromissione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, in mancanza della proroga ed a causa del collocamento a riposo del personale in servizio, allo stato non sostituibile in conseguenza del blocco del turn over e dei vincoli derivanti dal Piano di rientro;
- 3 – che la proroga dei contratti in essere non costituisce novazione dei rapporti, non comporta aggravio di spesa e non pregiudica l'obiettivo del risparmio sul costo del

personale che si realizza attraverso la mancata sostituzione dei dipendenti collocati a riposo.

Tenendo conto di questo scenario in evoluzione, è possibile programmare da subito un iter procedurale che definisca, nel quadro dell'equilibrio economico finanziario regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di rientro e nel vigente Piano Sanitario Regionale, le regole che le Aziende dovranno seguire per pervenire al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

A tal fine le parti, in continuità ed integrazione dei precedenti accordi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei LEA ed evitare l'interruzione di pubblico servizio, con la conseguente violazione dell'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute qual bene primario, concordano, tenute presenti le previsioni del piano di riassetto della rete ospedaliera, approvato con decreto commissariale n. 49/2010, nonché dei provvedimenti attuativi, sulla necessità di prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza dal 30 giugno 2012, sino al 31 dicembre 2012, termine che, permanendo le necessità assistenziali, sarà ulteriormente prorogato per un periodo di 12 mesi, e pertanto a tale scopo stipulano il presente accordo collettivo ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 5 del D.Lgs n. 368/2001.

Fermi restando i vincoli imposti dal Piano di rientro, allo scopo di definire un valido e sostenibile iter procedurale finalizzato al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro a tempo determinato, si dovrà tenere conto anche dei seguenti principi:

- a) Valorizzare le professionalità specificamente utilizzate per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali aventi carattere indifferibile e permanente, connesse con esigenze incompressibili di garanzia della continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a tutela dell'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'art. 32 Cost., nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego;
- b) essere compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di rientro ed in sintonia con la definizione delle dotazioni organiche a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera ed assistenziale regionale.

Le parti danno atto che, qualora un dipendente abbia mantenuto rapporti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi per sostituzione di personale assente avente diritto a conservazione del posto, i periodi di ulteriori proroghe saranno condizionati dal perdurare dell'assenza del dipendente sostituito.

Seguono dichiarazioni a verbale (N. 3)

FIRMATO